

Collegato ambientale, semplificato il regime di tenuta dei registri di carico e scarico per le imprese agricole

L'articolo 69 del cosiddetto Collegato ambientale (Legge 28 dicembre 2015, n.221), entrato in vigore il 2 febbraio 2016, prevede, per le imprese agricole e per alcune categorie professionali (es. centri estetici e tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, la possibilità di trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

La semplificazione, sollecitata da Coldiretti nell'ambito dei lavori di approvazione della legge, si aggiunge a quelle già vigenti per le imprese agricole che, quando conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta previo apposito contratto di servizio, sono anche esonerate dall'obbligo di iscrizione al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).